

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Marco SMIROLDO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 28/A/2026

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 7052/P del registro di segreteria, promosso ad istanza del sig. *Omissis*, nato *Omissis* (*Omissis*) il *Omissis*, residente ad *Omissis* (*Omissis*) *Omissis*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso Montorsi e Valeria Capatti, i quali ai sensi dell'art. 28, comma 2, cgc, comunicano i seguenti indirizzi di p.e.c.: tommaso.montorsi@ordineavvmodena.it;

valeria.capatti@ordineavvocatiferrara.eu

Contro

INPS, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati dagli avv.ti Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) Tiziana Giovanna Norrito (pec:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (pec: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it)

Per la riforma

della sentenza n. 387/2024 del 25/10/2024, depositata il 24/12/2024 e pubblicata il 31/12/2024 e non notificata.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza del 25 giugno 2026, l'avvocato Valeria Capatti per l'appellante, e, per l'I.N.P.S., l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito.

Premesso in

FATTO

I. Il sig. *Omissis*, Ufficiale dei Carabinieri in congedo, proveniente dalla categoria dei Luogotenenti carica speciale, ha adito la Sezione di primo grado per vedere riconosciuto il proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con applicazione della percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile dal 21° anno di servizio fino al 31.12.1997 e del 2% dal 01.01.1998 alla cessazione del servizio, nonché con applicazione di ogni beneficio economico previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, avendo militato dalla data del 24.03.1980 e fino al 30.12.2017 nella categoria dei Sottufficiali dei Carabinieri. Per l'effetto, chiedeva il riconoscimento delle somme arretrate, oltre rivalutazione e interessi di legge e con vittoria di spese di lite.

A tal fine, esponeva:

- di essere un Ufficiale dei Carabinieri in congedo, proveniente dalla categoria dei Luogotenenti Carica Speciale;

- di essere risultato vincitore del primo concorso per Ufficiali ruolo straordinario ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri conseguendo, solo al termine della carriera, una progressione sfociata nel ruolo Ufficiali straordinari ad esaurimento;

- a seguito della cessazione del servizio presso l'Arma, di essere titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità INPS;

- la progressione intervenuta al termine della propria carriera avrebbe comportato un minore livello di quiescenza all'atto della cessazione dal servizio, e ciò per la rinvenuta applicazione di parametri pensionistici inferiori a quelli già maturati nella categoria di provenienza, vale a dire nel grado di Luogotenente C.S. dei Carabinieri.

Con l'atto introduttivo, lamentava che il trattamento pensionistico riconosciutogli dall'INPS era inferiore a quello che sarebbe stato conseguito se fosse rimasto nel ruolo dei Sottufficiali e, quindi, in un grado inferiore rispetto a quello di Ufficiale acquisito a seguito di concorso; in tal senso ravvisava una disapplicazione dell'art. 54, comma 8, del DPR 1092/1973, che, limitando il principio secondo cui per i trattamenti pensionistici liquidati con il sistema retributivo, come quello in esame, il punto di partenza di ogni calcolo è costituito dalla retribuzione pensionabile alla cessazione, prescrive che "In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che

il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio".

II. L'INPS, costituendosi, perorava la legittimità del proprio operato con l'ausilio di riferimenti giurisprudenziali e concludeva per il rigetto, vinte le spese.

III. Il GM, dopo aver infruttuosamente interpellato l'INPS per replicare alle note autorizzate del 28/10/2022 contenenti la comparazione dei trattamenti pensionistici da Luogotenente c.s. e da Tenente, pronunciava sentenza n. 387/2024, con la quale aderiva all'orientamento espresso da questa Sezione d'appello nella sentenza n. 32/A/2023 e n. 75/2024 su casi analoghi; respingeva, pertanto, il ricorso compensando le spese.

Secondo il primo giudice, al ricorrente, in possesso al 31 dicembre 1995 di un'anzianità contributiva superiore ad anni 18, non si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 54 del TU (riferiti esclusivamente al personale militare che, alla citata data aveva una anzianità inferiore ad anni 18).

In ogni caso, la limitazione della speciale aliquota annua del 3,60% ai collocamenti in quiescenza prima dei previsti limiti di età perseguirebbe una finalità eminentemente perequativa nei confronti dei sottoufficiali che, essendo collocati in quiescenza prima del limite massimo di età, non riescono a conseguire la pensione massima.

L'interpretazione seguita sarebbe costituzionalmente orientata,

in quanto assicurerebbe la sostenibilità del sistema previdenziale (art. 81 Cost.), attraverso la necessaria gradualità dei regimi previdenziali, in una logica di bilanciamento tra tutela previdenziale e solidarietà sociale.

III. Avverso tale statuizione insorge l'odierno appellante, che chiede la riforma della sentenza gravata, lamentando:

1)*violazione di legge: violazione e/o mancata e/o erronea applicazione dell'art. 54, comma 8, d.p.r. n. 1092/1973; violazione degli artt. 3, 36, 38 e 101 c.2 della costituzione – mancata applicazione delle percentuali di incremento previste per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri dall'art. 54, comma 6, d.p.r. n. 1092/73 e dal combinato disposto dell'art. 8 d.lgs. n. 165/97 e dell'art. 17, comma 1, legge n. 724/94 – mancata corretta applicazione art. 116 c. 2 c.p.c. e art. 95 c.3 c.g.c.*

Il Giudice di prime cure avrebbe disapplicato il chiaro tenore letterale della clausola di salvaguardia assoluta dell'art. 54, comma 8, del TU, applicabile "in ogni caso", la quale vieta la liquidazione di un trattamento pensionistico inferiore rispetto a quello che il militare avrebbe percepito qualora fosse rimasto nel ruolo inferiore (Sottufficiali) fino al congedo. L'applicazione delle regole del ruolo Ufficiali per l'intera carriera lavorativa determinerebbe un'ingiusta e paradossale penalizzazione del dipendente progredito per meriti professionali, in aperto contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale, proporzionalità e tutela previdenziale.

L'appellante, inoltre, censura la sentenza per non aver valorizzato, quali argomenti di prova, la mancata ottemperanza da parte dell'INPS all'ordine istruttorio di produrre simulazioni comparative emesso nel giudizio di primo grado, nonché l'asserita "sovrapponibilità" e l'inattendibilità dei conteggi depositati dall'Istituto, ritenendo pienamente provato – tramite perizia di parte (doc. 32 fasc. I grado) – il danno pensionistico subìto (quantificato nel raffronto tra un trattamento teorico di Sottufficiale di € 54.964,17 ed uno di Ufficiale effettivamente percepito pari a € 50.184,43).

2) *eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste – violazione dei principi di uguaglianza sostanziale e di proporzionalità - contraddittorietà, ingiustizia e illogicità della motivazione*

L'appellante contesta l'affermazione secondo cui l'aliquota del 3,60% spetterebbe solo in caso di collocamento in quiescenza anticipato, estranea al tenore letterale che non prevede limitazioni di tal genere per i Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

I coefficienti di rendimento che vengono utilizzati per il calcolo delle pensioni dei militari sono espressamente regolati dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 nonché, con riferimento all'applicazione del coefficiente del 2% per il periodo successivo al 01.01.1998, dall'art. 8 del d.lgs. n. 165/97 unitamente all'art. 17, comma 1, della L. n. 724/94.

Ne consegue che per gli Ufficiali la base pensionabile per i primi 20 anni di servizio utile sarebbe del 44%, incrementata dell'1,80% per i successivi (art 54, co 1 e 2, del D.P.R. n. 1092/73), mentre per i Sottufficiali (ruolo di provenienza del ricorrente nel quale ha svolto la maggior parte degli anni di servizio) l'aliquota del 44% per i primi 20 anni è incrementata del 3,60% dal 21° anno al 31.12.1997 e del 2% dal 01.01.1998 alla cessazione dal servizio (in applicazione dell'art 54, co 1 e 6, del D.P.R. n. 1092/73, per l'aliquota del 3,60%; nonché, per l'aliquota del 2%, in applicazione del combinato disposto dell'art. 8 del d.lgs. n. 165/97 e dell'art. 17, comma 1, della Legge n. 724/94).

Il raffronto tra le due simulazioni farebbe emergere in maniera lampante il detrimento pensionistico subito con il passaggio del Carabiniere, a fine carriera, nel ruolo "superiore" degli Ufficiali, a fronte di un miglior trattamento pensionistico riservato a coloro che sono rimasti nel ruolo "inferiore" dei Sottufficiali (o, semplicemente, di coloro che non hanno vinto il concorso per la progressione in carriera).

La sentenza impugnata, in contrasto con molti precedenti di altre sezioni, ingenererebbe una sostanziale sottrazione di una percentuale dell'aumento di pensione, persa dall'appellante a fronte di una progressione di grado professionale nell'Arma, con determinazione che sarebbe viziata, *ictu oculi*, da manifesta ingiustizia, illogicità e disparità di trattamento, e dunque in

netto contrasto con l'art. 3 e 36 della Costituzione.

Al termine di una rassegna di precedenti favorevoli, conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

IV. In data 12 giugno 2026, con memoria a firma degli avvocati Francesco Gramuglia, Tiziana Giovanna Norrito e Francesco Velardi, si è costituita l'INPS, che reputa immune alle odierne censure la sentenza gravata, peraltro conforme a precedenti anche di questa Sezione d'appello.

L'applicazione di coefficienti ed aliquote diverse da quelli propri della qualifica posseduta al momento del pensionamento non potrebbe trovare applicazione nei confronti dell'odierno ricorrente, che alla data del 31 dicembre 1995 era in possesso di un'anzianità contributiva superiore ad anni 18.

Come correttamente evidenziato dal GM, le disposizioni contenute nell'art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, non erano allo stesso applicabili, in quanto riferite esclusivamente al personale militare che, alla data del 31 dicembre 1995, aveva un'anzianità utile inferiore a 18 anni, con conseguente attribuzione del regime contributivo alla quota di pensione spettante a decorrere dal 1° gennaio 1996 (art. 1, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335).

Correttamente, dunque, il Giudice di primo grado ha ritenuto preferibile la tesi secondo cui l'articolo 54 del DPR 1092/1973, entrato in vigore quando per il calcolo delle pensioni era

solamente vigente il sistema retributivo puro, non potrebbe essere letto isolatamente, ma nel più generale contesto delle innovazioni fondamentali introdotte dalla legge numero 335 del 1995, tese alla gradualità del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.

V. Sempre in data 12 giugno 2026, è pervenuta memoria conclusiva, nella quale l'appellante enfatizza le argomentazioni contenute nel primo motivo d'appello e, al contempo, stigmatizza la mancata valutazione, da parte del Giudice di prime cure, dell'inottemperanza all'ordine istruttorio – aspetto peraltro pretermesso in motivazione – quale non contestazione dei dati forniti dall'appellante.

Insiste per l'accoglimento, con ogni necessaria statuizione in punto di spese.

VI. All'odierna udienza del 25 giugno 2026, sono presenti l'avvocato Valeria Capatti per l'appellante, e, per l'I.N.P.S., l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito.

Presa la parola, l'avvocato Capatti ha stigmatizzato la mancata considerazione, da parte del Primo Giudice, del comportamento sleale di controparte in ordine alla produzione dei conteggi, nonché dell'omessa contestazione da parte di I.N.P.S. dei conteggi prodotti dal ricorrente. Per il resto, si riporta agli scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate in atti.

Successivamente, ha preso la parola l'avvocato Norrito, la quale ha insistito in atti, non mancando di sottolineare la consolidata

giurisprudenza in materia, alla cui stregua la produzione dei calcoli assumeva valore del tutto marginale. Al termine della discussione, il Presidente ha posto la causa in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1.Il Collegio, preliminarmente, osserva che la giurisprudenza contabile in subiecta materia è divisa tra due orientamenti, tra loro contrapposti.

Un primo orientamento, seguito dalla giurisprudenza di primo grado, favorevole alla tesi dell'appellante (cfr., tra tante, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 4 e 6 del 2023; Sez. Molise n. 52/2022; Sez. Emilia-Romagna nn. 175/2022 e 190/2022; Piemonte nn. 136,137 e 138 tutte del 2022), ritiene che l'art. 54, comma 8, del dpr 1092/1973 sia una norma di chiusura a salvaguardia per coloro che, progredendo in carriera, potrebbero paradossalmente averne un decremento.

Viene sostenuto in tal senso che si recherebbe un vulnus all'art. 36 della Costituzione se non venisse garantito il diritto a progredire in carriera.

A questo si contrappone un secondo orientamento, che ha trovato riscontro in diverse Sezioni giurisdizionali di primo grado (cfr., tra le tante, Corte dei conti Sez. giurisdizionale per la Regione siciliana n. 90/2023, Sezione Marche n. 62/2022, Sezione Calabria nn. 55, 82 e 90 tutte del 2022, Sezione Puglia n. 12/2021, Sez. Veneto n. 260/2022, Sezione Lombardia nn.

147 e 193 del 2020), ma soprattutto di appello (Sez. app. Sicilia, n. 32/A/2023 e 75/A/2024; conforme Sez I/A n. 219/2024) e che si fonda sulla interpretazione sistematica dell'art 54 DPR 1092/1973 in relazione agli articoli 8 del d.lgs. n. 165/1997 e 17, comma 1, della legge n. 724/1994, nel più generale contesto dell'evoluzione del sistema pensionistico che ha interessato anche il comparto di appartenenza dell'odierno ricorrente.

Il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi dalla propria giurisprudenza (Sez. app. Sicilia, n. 32/A/2023 e 75/A/2024), che aderisce a quest'ultimo orientamento.

3. Osserva, preliminarmente, in linea con i principi affermati in sede nomofilattica (sentenza n. 1/2021/QM/Pres./Sez), che il d.p.r. n. 1092/1973 – e con esso l'art. 54, per cui si controverte in questa sede – nasceva con l'obiettivo dichiarato di regolare il regime pensionistico statale vigente all'epoca.

Successivamente, la riforma introdotta con legge 335/1995 ha inciso profondamente su tale sistema pensionistico generale, introducendo tre fasce o sistemi pensionistici per i dipendenti pubblici, secondo la seguente disciplina:

a) per i nuovi assunti dal 1996, il calcolo della futura pensione sarebbe stato effettuato interamente con il nuovo metodo "contributivo";

b) per tutti i dipendenti statali che al 31.12.1995 avevano mantenuto interamente il sistema di calcolo retributivo di cui al d.P.R. 1092/73;

c) per i dipendenti statali che invece, a tale ultima data, avevano meno di 18 anni, veniva previsto il cd “sistema “misto”, per effetto del quale le anzianità, a partire dal 1996 e sino alla cessazione del servizio, sarebbe state calcolate con metodo contributivo, mentre per le anzianità di servizio maturate sino al 1995, la pensione sarebbe stata calcolata con il precedente sistema retributivo di cui al dPR 1092/1973.

Rimasto irrisolto a livello legislativo il problema legato alla lettura combinata dei due testi, l’organo nomofilattico si pose il problema di capire se e in quale misura la legge successiva, nella sua diversità di principio connesso all'introduzione del sistema contributivo, abbia impattato sul regime precedente, nell’impossibilità da una parte di poter scorgere una forma di abrogazione espressa e/o implicita di una norma sull'altra, e nella necessità, dall'altro, di poter mantenere attraverso l'interpretazione, una forma di equilibrio costituzionalmente orientato.

In primo luogo, va osservato che l'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, nello stabilire i criteri di definizione delle pensioni secondo i principi retributivi e contributivi, inequivocabilmente si rivolge alla platea indistinta dei “lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6”, senza incidere in alcun modo sull'impianto sistemico ma diversificato fra civili e militari del decreto del 1973.

Muovendo da queste premesse, autorevolmente avallate in sede

nomofilattica, l'articolo 54, del TU, entrato in vigore quando per il calcolo delle pensioni era solamente vigente il sistema retributivo puro, non può essere letto isolatamente, ma alla luce delle innovazioni fondamentali introdotte dalla legge numero 335 del 1995, che con decorrenza dal 1° gennaio 1996, ha previsto per tutti i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato una anzianità inferiore ai 18 anni, un sistema di calcolo misto della pensione comportante la sommatoria di una quota retributiva, rapportata alla anzianità effettivamente acquisita al 31 dicembre 1995 e di una quota contributiva riferita alle anzianità maturate in epoca successiva.

Il legislatore del 1995 ha voluto introdurre un passaggio graduale dal sistema retributivo a quello contributivo, segnato dallo “spartiacque”, individuato nel periodo di contribuzione di 18 anni posseduta o meno alla data del 31 dicembre 1995.

Così che, dal 1° gennaio 1996, nei confronti di coloro che alla data del 31 dicembre 1995 hanno meno di 18 anni di contribuzione si applica il sistema retributivo per il periodo fino al 31 dicembre 1995 e quello contributivo per il periodo successivo, e dunque un sistema “misto”, mentre per coloro che avranno 18 anni o più di contributo, continuare a trovare applicazione il sistema retributivo. Per coloro i quali entrano in servizio successivamente al 1° gennaio 1996, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, verrà applicato solo il sistema contributivo.

La stessa legge n. 335/1995, poi, fa espresso riferimento - nel definire all'art. 1, comma 12, la composizione del quanto pensionistico - prima alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 e poi alle “ulteriori anzianità contributive” calcolate secondo il sistema contributivo, intendendo, di tutta evidenza, periodi differenti rispetto alle “anzianità acquisite”.

Tale approccio, ad avviso di questa Sezione d’appello, oltre che essere giuridicamente coerente con il rapporto intercorrente fra le disposizioni del DPR 1092/1973 e quelle della legge n. 335/1995, appare anche rispettoso degli equilibri introdotti dalla normativa del 1973 - e non messi in discussione dalle disposizioni sopravvenute - nell'ambito dei principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni civili e militari.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il punto di partenza di ogni calcolo, nel sistema retributivo, è costituito dalla base pensionabile alla cessazione che è, nella specie, quella maggiore propria del ruolo degli Ufficiali, in cui lo stesso appellante è transitato.

Ciò è coerente al principio secondo cui ai fini dell’applicazione del regime pensionistico rileva lo stato giuridico in possesso alla data del collocamento a riposo, come attribuito dalla legge al tempo vigente.

Dunque, poiché l’appellante, alla data del 31 dicembre 1995, era in possesso di una anzianità contributiva superiore ad anni

18, non può invocare l'applicazione dell'art. 54 DPR, commi 1 e 2, applicabile esclusivamente al personale militare che, alla data del 31 dicembre 1995, aveva una anzianità inferiore ad anni 18 (con attribuzione del regime contributivo alla quota di pensione spettante a decorrere dal 1° gennaio 1996; cfr. articolo 1, comma 12, Legge 8 agosto 1995 n. 335).

Ne deriva che il trattamento pensionistico dell'appellante è estraneo alla applicazione dell'art. 54 commi 1 e seguenti, perché lo stesso è stato calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995, attribuendo la quota retributiva fino al 31 dicembre 2011.

Dopo tale data, a seguito della entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (c.d. Legge Fornero), il regime previdenziale di tipo contributivo è stato esteso anche a coloro che, come l'appellante, avevano maturato una anzianità contributiva superiore a 18 anni alla data limite del 31 dicembre 1995.

La soluzione da privilegiare deve tener conto anche della lettera dell'art. 54, comma 6, del dpr 1092/1973, che dovrebbe, ad avviso dell'appellante, trovare applicazione in forza della clausola di salvaguardia del comma 8 prima citato.

Il comma 6 della norma in esame (art. 54 dpr 1092/1973) estende ai sottufficiali dei Carabinieri (con la maggiorazione del 3,60%) la disciplina speciale del comma 5 (riferita ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica) che prevede un aumento dell'1,80 per i sottufficiali collocati in congedo prima

del compimento del limite di età previsto per le cessazioni dal servizio: ipotesi che non ricorre nel caso in esame, posto che l'appellante è stato posto in congedo per raggiunti limiti di età.

La richiesta di rideterminazione della pensione con applicazione del coefficiente speciale del 3,60% non potrebbe, comunque, essere accoglibile essendo riferibile a situazione totalmente diversa.

Infatti, la limitazione della speciale aliquota annua del 3,60% ai collocamenti in quiescenza prima dei previsti limiti di età persegue una finalità eminentemente perequativa nei confronti dei sottoufficiali che, essendo collocati in quiescenza prima del limite massimo di età, non riescono a conseguire la pensione massima.

5. Le argomentazioni svolte dall'appellante non convincono neppure sotto il profilo della lamentata disparità di trattamento, proporzionalità e di tutela previdenziale.

La diversità di trattamento è del tutto ragionevole, data la eterogeneità dei trattamenti; altro è postulare una selettiva applicazione dei commi favorevoli, invocando una disparità per situazioni eterogenee.

6. Parimenti infondato l'appello si appalesa infondato alla luce di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della normativa previdenziale succedutasi nel tempo.

Le varie discipline avvicendatesi nel tempo son volte a limitare l'impatto della spesa pensionistica sul bilancio statale (art. 81

Cost.), evitando, specie nel passaggio da un sistema di calcolo ad un altro, pericolosi incrementi dei trattamenti pensionistici individuali e, a livello macroeconomico, dei correlati volumi di spesa pubblica previdenziale, in grado di mettere in pericolo anche gli impegni di contenimento del deficit pubblico e del debito pubblico assunti in sede comunitaria.

Le esigenze di contenimento di tale importante aggregato di spesa pubblica hanno ispirato l'avvio graduale di tutte le più recenti riforme del sistema previdenziale, in un più generale bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali di tutela delle posizioni dei singoli (art. 32 Cost.) con le capacità di bilancio (art. 81 Cost.) e con gli impegni eurounitari (art. 11 Cost.) assunti a partire dal trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992.

7. Conclusivamente, l'aliquota postulata dall'appellante, come prevista dall'art. 54, comma 6, dpr 1092 /1973, non trova più applicazione in quanto, in base al combinato disposto di cui all'8 del d.lgs. n. 165/1997 e all'art. 17, comma 1 della legge n. 724/1994, è applicabile l'aliquota del 2%, ferma rimanendo l'eventuale minore aliquota che, nel caso dell'appellante, è appunto dell'1,80% sul quale l'Inps ha operato il suo calcolo, essendo il *Omissis* andato in pensione nel ruolo degli Ufficiali e sulla cui base, retributiva, è stato calcolato l'importo pensionabile alla cessazione.

L'Inps, dunque, ha applicato correttamente il sistema di calcolo.

8. Con un ultimo ordine di doglianze contenute nel primo motivo ed enfatizzate in note d'udienza, l'appellante lamenta la mancata valutazione, da parte del Giudice di prime cure, dell'inottemperanza dell'INPS all'ordine istruttorio del 27/5/2022 (emesso evidentemente per effettuare una comparazione tra i diversi trattamenti pensionistici onde verificare la sussistenza dell'interesse a ricorrere del *Omissis*, ex art. 100 cpc richiamato dall'art. 7, comma 2, cgc) alla stregua del principio di non contestazione ex art. 116, comma 2, cpc..

Tale mancata valutazione dell'inottemperanza dell'INPS costituisce una omessa pronuncia che, tuttavia, non ha rilievo ai fini della definizione del presente giudizio per quanto si dirà in seguito.

Infatti, appare evidente che il GM ha ritenuto di non indugiare oltremodo sul quantum del trattamento pensionistico astrattamente liquidabile al ricorrente in base alla sua prospettazione difensiva (art. 54 del DPR 1092/1973 isolatamente inteso), ritenendolo a priori non spettante (an).

Peraltro, l'INPS, che aveva optato a monte per un diverso sistema di calcolo che precludeva l'erogabilità del trattamento (an) nei termini richiesti dal ricorrente, non aveva alcun interesse a contraddire sulla misura di un trattamento ritenuto non spettante e, quindi, nei suoi confronti, non poteva farsi applicazione del principio di non contestazione ex art. 116, comma 2, cpc..

Di tali aspetti, tuttavia, il GM avrebbe dovuto dare contezza mediante idonea motivazione nella sentenza impugnata.

La stigmatizzata pretermissione, da parte del Giudice di prime cure, sia dell'ordinanza che degli esiti del contraddittorio con la stessa promosso, concreta un vizio di omessa pronuncia, che, tuttavia, per quanto detto, non ha rilievo ai fini del presente giudizio.

9. Conclusivamente, quindi, la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 387/2024, deve essere confermata.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del cgc, si dispone la compensazione delle spese legali in ragione della non uniformità dei precedenti giurisprudenziali in materia (cfr. ante, sub 3).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026.

L'estensore	**Il Presidente**
(dott. Francesco Albo)	*(dott. Vincenzo Lo Presti)*
Firma digitale	Firma digitale

Depositata in Segreteria. Palermo, 21/07/2026

Il Funzionario Preposto

(d.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale